

ACCESSO AL RILASCIO DI COPIA DELLA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSENTITO AL CITTADINO RESIDENTE EX ART. 10 TUEL

AI MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Dir. Cent.

Ufficio

PEC: [.....](#)

Comune di

PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere - Accesso di un soggetto terzo al rilascio di copia autentica della registrazione della seduta del consiglio comunale del Comune di

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto l'accessibilità di copia della registrazione di una seduta del Consiglio Comunale. Di identica richiesta di parere la scrivente Commissione è stata investita anche da parte del Ministero dell'Interno, destinatario a propria volta della originaria richiesta del Comune di

Il Sindaco del Comune di ha chiesto, in particolare, se fosse legittima la richiesta di un soggetto "terzo" di accedere alla registrazione di una seduta del Consiglio Comunale, effettuata da un consigliere comunale su richiesta della minoranza. Si specifica pertanto che tale registrazione non è stata organizzata né curata dal Comune.

A tal riguardo il Ministero dell'Interno osserva che il Regolamento comunale, all'art. 45, prevede che le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi sono consentite ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune, mentre ogni altra attività di registrazione avente finalità di carattere privato è vietata.

Sulla richiesta di parere formulata la Commissione osserva quanto segue.

L'istanza d'accesso ha ad oggetto una *registrazione* la quale, pur non curata né organizzata dal Comune, è stata da questo autorizzata ed è dall'Ente detenuta.

Con riguardo alla registrazione de qua il Ministero dell'Interno dubita, in primo luogo, della possibilità che la stessa venga qualificata come "documento amministrativo" ex lege 241/'90 ed in merito la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per "documento amministrativo" si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». Da tale lata definizione non sembra doversi escludere la *registrazione* che pertanto dovrà essere considerata documento amministrativo, ai fini dell'accesso.

Proprio con riguardo all'accessibilità della registrazione la recente Giurisprudenza Amministrativa, in un caso in cui l'accedente era un consigliere comunale, ha mutato il proprio orientamento – e, con essa, la scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, superando la posizione più restrittiva adottata in consonanza con la stessa. Il TAR Piemonte, nella sentenza n. 563 del 27 maggio 2011 ha infatti riconosciuto l'accessibilità, nei confronti del consigliere comunale, della registrazione delle sedute consiliari anche se non richieste dal regolamento comunale. Il TAR ha infatti precisato che la registrazione è suscettibile di essere inclusa nella nozione di documento amministrativo rilevante, ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, dal momento che in tale nozione è espressamente ricompresa, tra l'altro, ogni rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione. I consiglieri comunali hanno un apprezzabile interesse ad avere accesso alle registrazioni, se non altro per poter verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre nell'espletamento del proprio mandato di una documentazione più completa ed accurata. Inoltre, precisa il TAR nella medesima pronuncia, il diritto di accesso dei consiglieri **non è strettamente limitato agli atti qualificabili come documento amministrativo in senso stretto**, ma si estende ad ogni ulteriore notizia o informazione in possesso degli uffici che possa essere di utilità all'espletamento del loro mandato.

Accertata, pertanto, l'accessibilità "in astratto" della registrazione occorre verificare la sussistenza, nel caso prospettato, della legittimazione all'accesso richiesto. A tal riguardo la Commissione osserva che il Ministero riferisce che l'istanza è stata presentata da un *terzo* e successivamente che il terzo *sembra agire* in qualità di "cittadino residente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 del dlgs 267/2000.

Alla luce di questa prospettazione occorre precisare che se l'accedente è un mero terzo - o un cittadino residente in altro Comune - l'accesso potrà essergli garantito, ex art. 22 legge 241/'90, solo ove deduca ed espliciti la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel Comune, invece, il diritto di accesso non è soggetto, come noto, alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare

la legittimazione all'accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'Ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta.

Pertanto il diritto di accesso del cittadino residente - in questo senso al pari del consigliere comunale - si estende sia ai documenti che alle informazioni in possesso dell'Ente Locale e prescinde, nel caso del cittadino, dall'esplicitazione dell'interesse sotteso alla richiesta d'accesso. Il cittadino residente però, a differenza del consigliere comunale, non è tenuto ex lege alla riservatezza e, pertanto, nelle ipotesi di accesso ex art. 10 TUEL si dovrà aver cura di cautelare la segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti.

In conclusione, ad avviso della Commissione dovrà, pertanto, essere consentito l'accesso alla registrazione de qua al cittadino residente, ex art. 10 TUEL, adottando le dovute cautele legate alla natura degli interessi eventualmente coinvolti e nei limiti all'accesso, ex lege previsti.

Quanto, infine, alla richiesta di precisazioni in merito all'accesso civico ex d.lgs. 33 del 2013 contenuta in chiusura della richiesta di parere presentata, la Commissione precisa di essere competente solo in tema di accesso ex art. 241/90.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 19 ottobre 2017)